SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 287

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 10 dicembre 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 23 novembre 2011.

Ampliamento del numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea in infermieristica, per l'anno accademico 2011-2012.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 2011 con cui è stato definito il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie;

Vista la tabella parte integrante del citato decreto, che definisce il numero dei posti riservati agli studenti comunitari e non comunitari di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, e in particolare quelli riferiti al corso di laurea in infermieristica;

Viste le note con le quali i Rettori delle Università degli studi di Messina, di Roma Tor Vergata e di Torino per le specifiche esigenze della Provincia autonoma della Valle d'Aosta, richiedono di autorizzare ulteriori posti per le ammissioni al corso di laurea predetto per l'anno accademico 2011-2012;

Considerato che la programmazione dei posti definita con il richiamato decreto 5 luglio 2011 per il corso di laurea in infermieristica è insufficiente a colmare le esigenze del fabbisogno nazionale della relativa professione, rilevato per l'anno accademico 2011-2012 dal Ministero della salute ai sensi dell'art. 6-*ter* del decreto legislativo n. 502/1992, e sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 18 maggio 2011;

Ritenuto di poter accogliere, sentito il Ministero della salute, le richieste predette, in modo da correlare maggiormente la programmazione del corso di laurea in infermieristica all'esigenza del servizio sanitario a livello nazionale e consentire, altresì, di soddisfare il fabbisogno formativo della predetta provincia autonoma;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 5 luglio 2011, con cui è stato definito il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, è modificato per quanto attiene al corso di laurea in infermieristica che passa da 15.781 a 15.949.

2. Conseguentemente, nella tabella parte integrante del citato decreto ministeriale, in cui risulta la ripartizione dei posti per sede universitaria, sono apportate le modifiche di seguito elencate:

corso di laurea in infermieristica, afferente alla classe SNT/1:

Università degli studi di Messina: da 150 a 270;

Università degli studi di Roma «Tor Vergata»: da 970 a 1010;

Università degli studi di Torino: da 470 a 478.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2011

Il Ministro: PROFUMO

11A15776

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 21 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Lestachova Lenka, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di biologo.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Lestachova Lenka, nata a Roenava (Repubblica Slovacca) il 4 dicembre 1980, cittadina slovacca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto-legislativo n. 206/07, il riconoscimento del suo titolo accademico professionale slovacco ai fini dell'accesso all'albo dei biologi - sezione B - e l'esercizio della medesima professione in Italia;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico «Diplom Biologia» conseguito presso la «Univerzita Komenkeho V Bratislave» nel giugno 2006;

Vista la attestazione della autorità competente slovacca che ha confermato che il titolo accademico in questione configura una formazione regolamentata, come prevista dall' art. 3 comma 1 lettera *e)* della direttiva comunitaria sopra citata;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi del 16 settembre 2011;

Sentito il conforme parere scritto del rappresentante dell'ordine nazionale dei biologi nella seduta sopra indicata;

Ritenuto pertanto che la richiedente non abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «biologo» e l'iscrizione all'albo nella sezione B, per cui è necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Alla sig.ra Lestachova Lenka, nata a Roenava (Repubblica Slovacca) il 4 dicembre 1980, cittadina slovacca, è riconosciuto il titolo accademico/professionale di «Diplom Biologia», quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo dei «biologi» - Sezione B.

Detto riconoscimento è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 6 mesi;

La prova attitudinale orale, ove scelta dalla richiedente, verterà sulle seguenti materie: 1) Genetica 2) deontologia e ordinamento professionale.

La candidata dovrà presentare al consiglio nazionale dei biologi domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. La commissione rilascia certificazione all'interessata dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei biologi.

Il Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alle materie di cui sopra.

La richiedente presenterà al consiglio nazionale dei biologi domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità del biologo tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un biologo, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza della richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

Roma, 21 novembre 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A15614

DECRETO 21 novembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Lange Gerhard Hermann, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA GENERALE

Vista l'istanza del sig. Lange Gerhard Hermann, nato il 20 ottobre 1964 a Forchheim (Germania), cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingenieur» conseguito in Germania ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri sezione B - settore dell'informazione, e l'esercizio in Italia della medesima professione;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Considerato che ha conseguito un titolo accademico quadriennale «Diplom-Ingenieur (FH)» presso la «Georg-Simon-Ohm-Fachhochschule Nurnberg» nel settembre 1988;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 16 settembre 2011;

Visto il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che non vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sezione B settore dell'informazione e quella di cui è in possesso l'istante, non è necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Al sig. Lange Gerhard Hermann, nato il 20 ottobre 1964 a Forchheim (Germania), cittadino tedesco, è riconosciuto il titolo professionale di «Ingenieur», quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione B - settore dell'informazione e l'esercizio della medesima professione in Italia.

Roma, 21 novembre 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A15615

DECRETO 21 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Paul Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Paul Elena, nata il 2 maggio 1972 a Aiud (Romania), cittadina romena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 206/07 di «Asistenta Sociala» rilasciato nell'ottobre 2010 dal «Colegiul National al Asistentilor Sociali din Romania» ai fini dell'accesso all'albo degli «assistenti sociali - sezione A» e l' esercizio in Italia della omonima professione;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2005 n. 264, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di assistente sociale;

Considerato che ha conseguito il titolo accademico «Diploma de Licenta profilul Teologie, specializarea Teologie Greco-Catolica - Asistenta sociala» presso la «Universitatea Babes Bolyai din Cluj Napoca» nel giugno 1995;

Rilevato che nella conferenza di servizi nella seduta del 16 settembre 2011 si è espresso parere negativo per l'iscrizione nella sezione A dell'albo italiano, in quanto il percorso accademico-professionale documentato dalla sig.ra Paul è essenzialmente un corso in teologia, e pertanto non è assolutamente paragonabile a quello richiesto in Italia;

Rilevato che detto percorso è adeguato ai fini della iscrizione nella sezione B dell'albo degli assistenti sociali ma, in considerazione del fatto che la formazione documentata è carente rispetto a quella richiesta all'assistente sociale junior, ha evidenziato la necessità di applicare delle misure compensative;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio Nazionale degli assistenti sociali;

Visto l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/07;

Decreta:

Alla sig.ra Paul Elena, nata il 2 maggio 1972 a Aiud (Romania), cittadina romena, riconosciuto il titolo di «Asistenta Sociala» quale titolo valido per l'iscrizione nella sezione B dell'albo degli «assistenti sociali» e l'esercizio in Italia della omonima professione.

La richiesta presentata ai fini dell'iscrizione nella sezione A dell'albo degli assistenti sociali è respinta.

Il riconoscimento ai fini della iscrizione nella sezione B dell'albo è subordinato al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di sei mesi, da effettuarsi presso una struttura pubblica o privata, nella quale l'assistente sociale supervisore svolga compiti di direzione, coordinamento e gestione del personale sociale e delle attività del servizio sociale.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana e verterà sulle seguenti materie: 1) Teoria, Metodi e Tecniche del Servizio sociale, 2) Principi e Fondamenti del Servizio sociale.

La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli assistenti sociali domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questa indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli assistenti sociali.

Il tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali sulle materie sopra indicate.

La richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento.

Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

Roma, 21 novembre 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A15616

DECRETO 21 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Alves Matos Nara Najla, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della Sig.ra Alves Matos Nara Najla, nata a Itabuna (Brasile) il 2 marzo1967, cittadina brasiliana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 394 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale brasiliano di «Assistente Social», ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «Assistente sociale» ;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero è successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/98, a norma dell'art. 1, comma 6;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Diploma de Assistente Social», conseguito presso l'«Universidade Catòlica Do Salvador» 21 agosto 1990;

Considerato inoltre che è iscritta al «Conselho Regional de Servico Social 5 regiao», matricola 2634, come attestato in data 4 maggio 2011;

Vista la documentazione relativa a corsi formazione e al curriculum lavorativo;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 23 giugno 2011 in cui si esprime parere favorevole;

Vista il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «Assistente Sociale» - sez. B, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Modena in data 16 giugno 2010, con scadenza il 13 luglio 2012 per lavoro subordinato;

Visto l'art. 49 comma del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/07, sopra indicato;

Decreta:

Alla Sig.ra Alves Matos Nara Najla, nata a Itabuna (Brasile) il 2 marzo 1967, cittadina brasiliana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Assistenti sociali» sezione B e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori;

Roma, 21 novembre 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A15618

DECRETO 21 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Lochmann Ruth, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della Sig.ra Lochmann Ruth nata a Merano il 3 marzo 1985, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi l'art. 16 del decreto legislativo 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingenieur», conseguito in Germania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Ingegnere» sez. A; settore civile ambientale;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento della qualifiche professionali ;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 e successive integrazioni, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi «ordinamenti»;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Diplom- Ingenieur-Univ.» conseguito presso la «Technische Universitat Munchen» in data 15 maggio 2009;

Vista la documentazione relativa ad esperienza professionale;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 16 settembre 2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza citata;

Ritenuto che la formazione accademica e professionale della richiedente non sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A, settore civile ambientale, dell'albo degli ingegneri e che pertanto sia necessaria l'applicazione di misure compensative;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Alla Sig.ra Lochmann Ruth nata a Merano il 3 marzo 1985, cittadina italiana, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui è in possesso, quale titolo valido per l'accesso all'albo degli «ingegneri» - sez. A, settore civile ambientale - e per l'esercizio della professione in Italia;

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta della richiedente, al superamentodi una prova attitudinale scritta e orale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 8 (otto) mesi; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto;

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, verterà sulle seguenti materie: (scritte e orali) 1) urbanistica e pianificazione territoriale, 2) impianti tecnici nell'edilizia e territorio; 3) deontologia ed ordinamento professionale (solo orale).

Roma, 21 novembre 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale della candidata. A questo secondo esame la candidata potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore civile-ambientale;

e) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. La richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza della richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio Nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

11A15619

DECRETO 21 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Grieco Margherita, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Grieco Margherita, nata a Napoli il 28 aprile 1974, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale tedesco di "servizio sociale" ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di assistente sociale;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi "ordinamenti";

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2005, n. 264, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di assistente sociale;

Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico "Diplom Sozialpadagogin Diplom Sozialarbeiterin (FH)" conseguito presso la "Katholische Fachhochschule Nordrhein Weastfalen", in data 29 gennaio 2008;

Preso atto inoltre che è in possesso dell'attestato professionale statale "staatlich anerkannte Sozialarbeiterin e staatlich anerkannte Sozialpadagogin";

Preso atto che ha dimostrato collaborazione professionale;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 23 giugno 2011;

Visto il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria in atti allegato;

Ritenuto che la formazione accademica e professionale appaiono indirizzate quasi esclusivamente sul versante dei minori ed in prevalenza, sugli aspetti pedagogici, per tali motivi non è possibile accogliere la domanda per la sezione A; in quanto le differenze tra la formazione in possesso della sig.ra Grieco e quella richiesta all'assistente sociale in Italia sono tali che non è possibile superarle nemmeno con l'applicazione di misure compensativa;

Ritenuto altresì che la domanda possa essere accolta per la sez. B con applicazione di una misura compensativa consistente in un esame scritto e orale oppure, a scelta della richiedente in un tirocinio;

Decreta:

Alla sig.ra Grieco Margherita, nata a Napoli il 28 aprile 1974, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali - sezione B, e l'esercizio della professione in Italia.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale, scritta e orale, oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 6 mesi;

La prova attitudinale ove oggetto di scelta della richiedente verterà sulle seguenti materie:

1) teoria, metodi e tecniche di servizio sociale;

2) legislazione sociale.

Le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del seguente decreto.

Roma, 21 novembre 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

Prova attitudinale: La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana. All'esame orale il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli Assistenti sociali sez B.

Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2.

La richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento.

Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del Presidente.

11A15620

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 14 novembre 2011.

Autorizzazione all'importazione parallela dalla Germania del prodotto fitosanitario Glyfos, importato in Italia con la denominazione «Traianus 360».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari; nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 ed il successivo regolamento n. 790/2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 200, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, ed in particolare l'art. 52, concernente «commercio parallelo», e l'art. 80, concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n.172 concernente istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Vista la domanda del 7 luglio 2009,e successive integrazioni del 27 gennaio 2011 con cui l'impresa Rocca Frutta, con sede in Gaibana (FE), via Ravenna 1114, ha richiesto l'importazione parallela dalla Germania del prodotto GLYFOS ivi registrato al n. 24162-00 a nome dell'Impresa Cheminova A/S, con sede legale in Harbore (DK);

Considerato che il prodotto di riferimento STREAM SL autorizzato in Italia al n. 8429 è stato sottoposto alla procedura di riclassificazione come previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE e successive modificazioni;

Accertato che le differenze nella natura e nella percentuale dei coformulanti non modificano la classificazione di pericolosità, né l'efficacia agronomica, del prodotto fitosanitario che si intende importare rispetto a quello registrato in Italia con la denominazione STREAM SL, con il numero di registrazione 8429, a nome dell'impresa Cheminova A/S;

Considerato che l'Impresa Rocca Frutta ha chiesto di denominare il prodotto importato con il nome TRAIANUS 360;

Vista la nuova etichetta da apporre sulle confezioni importate, così come adeguata alle norme vigenti ed al pari prodotto fitosanitario già in commercio in Italia;

Visto il versamento di 516,46 euro effettuato dal richiedente quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio della presente autorizzazione;

Decreta:

1. È rilasciata, fino al 30 giugno 2012, all'Impresa Rocca Frutta, con sede in Gaibana (FE), via Ravenna 1114, l'autorizzazione n. 14821/IP all'importazione parallela dalla Germania del prodotto fitosanitario denominato GLYFOS ed ivi autorizzato al n. 24162-00. Il prodotto importato viene denominato TRAIANUS 360.

2. Il prodotto è sottoposto alle operazioni di riconfezionamento e rietichettatura presso gli stabilimenti riportati nell'allegata etichetta.

3. Il prodotto verrà posto in commercio in confezioni pronte per Ì impiego nelle taglie da ml 100-200-250-500, litri 1-5-10-20-50-200.

4 È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto verrà notificato, in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

11A15581

DECRETO 14 novembre 2011.

Autorizzazione all'importazione parallela dalla Germania del prodotto fitosanitario Alpha Tebuconazole, importato in Italia con la denominazione «Tomcat 20 EW».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91 /414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari; nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 ed il successivo regolamento n. 790/2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 200, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, ed in particolare l'art. 52, concernente «commercio parallelo», e l'art. 80, concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Vista la domanda del 7 luglio 2009,e successive integrazioni del 27 gennaio 2011, con cui l'impresa Rocca Frutta, con sede in Gaibana (FE), via Ravenna 1114, ha richiesto l'importazione parallela dal Regno Unito del prodotto ALPHA TEBUCONAZOLE ivi registrato al n. 12893 a nome dell'Impresa Makhteshim Agan UK Ltd, con sede legale in Thatcham- Berks (UK);

Considerato che il prodotto di riferimento ICARUS EW autorizzato in Italia al n. 12574 è stato sottoposto alla procedura di riclassificazione come previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE e successive modificazioni;

Accertato che le differenze nella natura e nella percentuale dei coformulanti non modificano la classificazione di pericolosità, né l'efficacia agronomica, del prodotto fitosanitario che si intende importare rispetto a quello registrato in Italia con la denominazione ICARUS EW, con il numero di registrazione 12574, a nome dell'impresa Makhteshim Chemical Works;

Considerato che l'Impresa Rocca Frutta ha chiesto di denominare il prodotto importato con il nome TOMCAT 20 EW;

Vista la nuova etichetta da apporre sulle confezioni importate, così come adeguata alle norme vigenti ed al pari prodotto fitosanitario già in commercio in Italia;

Visto il versamento di 516,46 euro effettuato dal richiedente quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio della presente autorizzazione;

Decreta:

1. È rilasciata, fino al 6 febbraio 2013, all'Impresa Rocca Frutta, con sede in Gaibana (FE), via Ravenna 1114, l'autorizzazione n. 14847/IP all'importazione parallela dal Regno Unito del prodotto fitosanitario denominato ALPHA TEBUCONAZOLE ed ivi autorizzato al n. 12893. Il prodotto importato viene denominato TOMCAT 20 EW.

2. Il prodotto è sottoposto alle operazioni di riconfezionamento e rietichettatura presso gli stabilimenti riportati nell'allegata etichetta.

3. Il prodotto verrà posto in commercio in confezioni pronte per l'impiego nelle taglie da ml 25-50-100-200-250-500, litri 1-5-10-20.

4. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto verrà notificato, in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

11A15582

DECRETO 14 novembre 2011.

Autorizzazione all'importazione parallela dalla Germania del prodotto fitosanitario Fastac SC Supercontact, importato in Italia con la denominazione «Beverly 10 SC».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari; nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 ed il successivo regolamento n. 790/2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 200, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, ed in particolare l'art. 52, concernente «commercio parallelo», e l'art. 80, concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Vista la domanda del 7 luglio 2009, e successive integrazioni del 10 febbraio 2011, con cui l'impresa Rocca Frutta, con sede in Gaibana (FE), via Ravenna 1114, ha richiesto l'importazione parallela dalla Germania del prodotto FASTC SC SUPERCONTACT ivi registrato al n. 24018-00 a nome dell'Impresa Basf SE, con sede legale in Ludwigshafen (Germania);

Considerato che il prodotto di riferimento FASTAC 10 SC autorizzato in Italia al n. 6445 è stato sottoposto alla procedura di riclassificazione come previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE e successive modificazioni;

Accertato che le differenze nella natura e nella percentuale dei coformulanti non modificano la classificazione di pericolosità, né l'efficacia agronomica, del prodotto fitosanitario che si intende importare rispetto a quello registrato in Italia con la denominazione FASTAC 10 SC, con il numero di registrazione 6445 a nome dell'impresa Basf Italia Srl;

Considerato che l'Impresa Rocca Frutta ha chiesto di denominare il prodotto importato con il nome BEVERLY 10 SC;

Vista la nuova etichetta da apporre sulle confezioni importate, così come adeguata alle norme vigenti ed al pari prodotto fitosanitario già in commercio in Italia;

Visto il versamento di 516,46 euro effettuato dal richiedente quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio della presente autorizzazione;

Decreta:

1. È rilasciata, fino al 31 dicembre 2015, all'Impresa Rocca Frutta, con sede in Gaibana (FE), via Ravenna 1114, l'autorizzazione n. 14822/IP all'importazione parallela dalla Germania del prodotto fitosanitario denominato FASTAC SC SUPERCONTACT ed ivi autorizzato al n. 24018-00. Il prodotto importato viene denominato BEVERLY 10 SC.

2. Il prodotto è sottoposto alle operazioni di riconfezionamento e rietichettatura presso gli stabilimenti riportati nell'allegata etichetta.

3. Il prodotto verrà posto in commercio in confezioni pronte per l'impiego nelle taglie da ml 10-25-100-250-500, litri 1-5-10.

4. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto verrà notificato, in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

11A15583

DECRETO 14 novembre 2011.

Autorizzazione all'importazione parallela dalla Polonia del prodotto fitosanitario Actara 25 WG, importato in Italia con la denominazione «Caudillo 25 WG».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari; nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 ed il successivo regolamento n. 790/2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 200, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, ed in particolare l'art. 52, concernente «commercio parallelo», e l'art. 80, concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Vista la domanda del 7 luglio 2009,e successive integrazioni del 10 febbraio 2011, con cui l'impresa Rocca Frutta, con sede in Gaibana (FE), via Ravenna 1114, ha richiesto l'importazione parallela dalla Polonia del prodotto ACTARA 25 WG, ivi registrato al n. 506/99 a nome dell'Impresa Syngenta Crop Protection AG, con sede legale in Basilea (CH);

Considerato che il prodotto di riferimento ACTARA 25 WG autorizzato in Italia al n. 11614 è stato sottoposto alla procedura di riclassificazione come previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE e successive modificazioni;

Accertato che le differenze nella natura e nella percentuale dei coformulanti non modificano la classificazione di pericolosità, né l'efficacia agronomica, del prodotto fitosanitario che si intende importare rispetto a quello registrato in Italia con la denominazione ACTARA 25 WG, con il numero di registrazione 11614, a nome dell'impresa Syngenta Crop Protection;

Considerato che l'Impresa Rocca Frutta ha chiesto di denominare il prodotto importato con il nome CAUDILLO 25 WG;

Vista la nuova etichetta da apporre sulle confezioni importate, così come adeguata alle norme vigenti ed al pari prodotto fitosanitario già in commercio in Italia;

Visto il versamento di 516,46 euro effettuato dal richiedente quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio della presente autorizzazione;

Decreta:

1. È rilasciata, fino al 31 dicembre 2011, all'Impresa Rocca Frutta, con sede in Gaibana (FE), via Ravenna 1114, l'autorizzazione n. 14820/IP all'importazione parallela dalla Polonia del prodotto fitosanitario denominato ACTARA 25 WG ed ivi autorizzato al n. 506/99. Il prodotto importato viene denominato CAUDILLO 25 WG.

2. Il prodotto è sottoposto alle operazioni di riconfezionamento e rietichettatura presso gli stabilimenti riportati nell'allegata etichetta.

3. Il prodotto verrà posto in commercio in confezioni pronte per l'impiego nelle taglie da g 25-50-100-200-250-500; 1-5-10-20.

4. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto verrà notificato, in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

11A15584

DECRETO 1° dicembre 2011.

Revoca dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fenazaquin, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministero della salute 26 maggio 2011 relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali è compresa la sostanza attiva stessa.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80, concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione numeri 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 2011, di recepimento della direttiva 2011/39/UE, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva fenazaquin e alla modifica della decisione 2008/934/CE, come aggiornata dalla decisione 2010/455/UE, con conseguente cancellazione della medesima sostanza dall'allegato alla decisione 2008/934/CE;

Visto in particolare, l'allegato al decreto ministeriale 26 maggio 2011 che stabilisce come riportato nella parte A delle «disposizioni specifiche», che la sostanza attiva fenazaquin può essere autorizzata solo come acaricida sulle piante ornamentali in serra;

Considerato che i prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto non risultano autorizzati per gli impieghi riportati nella suddetta parte A delle «disposizioni specifiche dell'allegato al decreto ministeriale 26 maggio 2011»;

Visto l'art. 3, comma 3, del citato decreto ministeriale 26 maggio 2011, secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fenazaquin risultati non conformi al termine delle verifiche, si intendono revocate a decorrere dal 1° dicembre 2011;

Ritenuto di dover procedere alla revoca dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, contenenti la sostanza attiva fenazaquin, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del citato decreto ministeriale 26 maggio 2011;

Decreta:

Sono revocati a decorrere dal 1° dicembre 2011 i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fenazaquin, riportati nell'allegato al presente decreto, conformemente a quanto disposto dall'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 26 maggio 2011.

La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari e dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca ai sensi dell'art. 3, comma 3, del citato decreto 26 maggio 2011, nonché la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati dei prodotti fitosanitari revocati riportati nell'allegato al presente decreto è consentita per 8 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 30 luglio 2012. L'utilizzo di detti prodotti è invece consentito per 12 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 30 novembre 2012.

I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari riportati nell'allegato del presente decreto sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Elenco di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fenazaquin la cui autorizzazione è revocata a decorrere dall'1 dicembre 2011 ai sensi del decreto ministeriale 26 maggio 2011 di recepimento della direttiva 2011/39/UE:

	N. REG.	**PRODOTTO**	**IMPRESA**
1.	7614	FENERGY	SIPCAM SPA
2.	8891	MAGISTER 200 SC	GOWAN COMERCIO INTERNACIONAL E SERVICOS LIMITADA
3.	8892	MAGISTER 100 SC	GOWAN COMERCIO INTERNACIONAL E SERVICOS LIMITADA
4.	13595	PRIDE 200 SC	GOWAN COMERCIO INTERNACIONAL E SERVICOS LIMITADA
5.	14096	ROBORIS	SIPCAM SPA

11A16058

DECRETO 2 dicembre 2011.

Ri-registrazione provvisoria del prodotto fitosanitario «Tachigaren» (reg. n. 11063) a seguito dell'approvazione della sostanza attiva imexazol, ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 della Commissione ed inserita nell'allegato I del regolamento (UE) n. 540/2011 della Commissione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80, concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione numeri 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 2011 di recepimento della direttiva 2011/5/UE della Commissione relativo all'iscrizione della sostanza attiva imexazol nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 e, alla modifica della decisione 2008/934/CE, come aggiornata dalla decisione 2010/455/UE, con conseguente cancellazione della medesima sostanza dall'allegato alla decisione 2008/934/CE;

Visto in particolare, l'allegato al decreto ministeriale 18 marzo 2011 che stabilisce come riportato nella parte A delle «disposizioni specifiche», che la sostanza attiva imexazol, può essere impiegata solo come fungicida per la confettatura del seme di barbabietola da zucchero in strutture specializzate nel trattamento delle sementi;

Considerato che l'Impresa Comercial Quìmica Massò S.a.s., titolare dell'autorizzazione «Tachigaren» (reg. n. 11063) ha ottemperato, nei tempi e nelle forme stabilite dal decreto 18 marzo 2011, adeguando l'etichetta alle disposizione riportate nell'allegato al decreto stesso;

Visto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari espresso in data 16 settembre 2004, favorevole alla ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari che risultano conformi alle condizioni di iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, delle sostanze attive componenti in attesa della loro valutazione secondo i principi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo n. 194/1995 e che ora figurano nel regolamento (CE) n. 546/2011 della Commissione;

Tenuto conto che l'art. 6, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 18 marzo 2011, stabilisce i termini, entro cui possono essere commercializzati ed utilizzati i prodotti fitosanitari con le etichette non conformi a quanto stabilito dal decreto ministeriale stesso;

Considerato, di conseguenza, che la ri-registrazione provvisoria del prodotto fitosanitario «Tachigaren» (reg. n. 11063), dell'Impresa Comercial Quìmica Massò S.a.s. può essere concessa fino al 31 maggio 2021, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva imexazol, fatta salva la presentazione, nei tempi fissati dall'art. 4 del decreto ministeriale 18 marzo 2011, di un dossier conforme alle prescrizione dell'allegato III del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e che ora figurano nel regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione, nonché dei dati indicati nella parte B delle «disposizioni specifiche» dell'allegato al decreto ministeriale stesso;

Ritenuto pertanto, di ri-registrare provvisoriamente il prodotto fitosanitario «Tachigaren» (reg. n. 11063), dell'Impresa Comercial Quìmica Massò S.a.s, fino al 31 maggio 2021, termine dell'approvazione della sostanza attiva componente, fatti salvi gli adempimenti sopra menzionati nei tempi e con le modalità definite dal citato decreto 18 marzo 2011, pena la revoca dell'autorizzazione;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

Art. 1.

1. Il prodotto fitosanitario TACHIGAREN (reg. n. 11063), dell'Impresa Comercial Quìmica Massò S.a.s è ri-registrato provvisoriamente, alle nuove condizioni d'impiego riportate nell'allegato al decreto ministeriale 18 marzo 2011 e nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 maggio 2021, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva imexazol in esso contenuta.

2. Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione, gli adempimenti e gli adeguamenti stabiliti dall'art. 4, del decreto ministeriale 18 marzo 2011, che prevedono la presentazione di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 194/1995 e che ora figurano nel regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione, al fine della valutazione del prodotto stesso secondo i principi uniformi che ora figurano nel regolamento (UE) n. 546/2011 della Commissione, nonché ai dati indicati nella parte B delle «disposizioni specifiche» dell'allegato al decreto ministeriale sopra menzionato.

Art. 2.

1. Il titolare dell'autorizzazione, scaduti i termini concessi per lo smaltimento delle scorte con etichette non conformi, riportati nell'art. 6 del decreto 18 marzo 2011, è tenuto a rietichettare il prodotto fitosanitario alle nuove condizioni d'impiego. È altresì tenuto ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurarne un corretto impiego del prodotto fitosanitario, in conformità alle nuove disposizioni.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

TACHIGAREN® 70 WP

(POLVERE BAGNABILE)
FUNGICIDA SISTEMICO PER LA CONCIA INDUSTRIALE DELLE SEMENTI DI BARBABIETOLA DA ZUCCHERO

TACHIGAREN® 70 WP
Registrazione Ministero della Salute n.11063 del 09/11/01

Composizione
Hymexazol puro g. 70
Inerti q.b. a g. 100

STABILIMENTO DI PRODUZIONE:
COMERCIAL QUÌMICA MASSÒ S.A
Barcellona (Spagna)

NOCIVO

COMERCIAL QUÌMICA MASSÒ S.A.
Barcellona (Spagna)

CONTENUTO NETTO: 0,1-0,2-0,5-1-5-10-15-20-25 Kg Partita n.

Distribuito da: Comercial Quimica Masso - Succursale Italia
Viale Fulvio Testi 59
20092 - Cinisello Balsamo (MI

FRASI DI RISCHIO: Rischio di gravi lesioni oculari. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi, lavàre immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Evitare che le donne in età fertile utilizzino il prodotto e/o siano ad esso professionalmente esposte. IL FORMULATO CONTIENE UNA SOSTANZA ATTIVA NOCIVA PER GLI ORGANISMI ACQUATICI.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante per gli occhi e le mucose. Nausea, vomito, alterazioni della respirazione.
Terapia: In caso di ingestione bere 1 o 2 bicchieri di acqua e indurre il vomito.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

Il TACHIGAREN® 70 WP è un conciante fungicida efficace contro Pythium e Aphanomyces da applicarsi nella fase di confettatura industriale del seme di barbabietola da zucchero.

METODI D'IMPIEGO

Per la protezione da Aphanomyces e Pythium spp. applicare a secco o per via umida ricoprendo uniformemente i semi di barbabietola da zucchero con le usuali tecniche per confettare alla dose di 10-20 grammi di TACHIGAREN® 70 WP per unità di seme pellettato (il che equivale a 10-20 grammi per 100.000 semi). La dose più alta dovrebbe essere impiegata quando c'è alto rischio di presenza di Aphanomyces.
L'impiego di TACHIGAREN® 70 WP può aumentare la germinabilità dei semi di barbabietola da zucchero.
L'impiego di dosi superiori a 45 grammi di TACHIGAREN® 70 WP per unità di seme potrebbe risultare in qualche fitotossicità.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto è compatibile con i fungicidi ed insetticidi impiegati per la concia della barbabietola da zucchero.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Avvertenza: I semi trattati e residuati dalla semina non devono essere destinati all'alimentazione umana o del bestiame.

ATTENZIONE:
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

® Marchio e sostanza attiva della
Mitsui Chemicals Agro

D.D. Ri-REG: 02/12/2011

11A16060

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 26 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Somesan Erzsebet, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di estetista.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO

Vista la legge n. 845/78 «Legge-Quadro in materia di formazione professionale»;

Vista la legge 4 gennaio 1990, n. 1 recante «Disciplina dell'attività di estetista»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 2004, n. 244 recante il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del 9 novembre 2007 n. 206, che disciplina il riconoscimento per l'accesso alle professioni regolamentate e il loro esercizio, delle qualifiche professionali acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione europea, che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare, nello Stato membro di origine la professione corrispondente;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 ed in particolare l'art. 1, comma 2, recante l'istituzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 concernente l'«Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 7 aprile 2011, n. 144, «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali» ed, in particolare, l'art. 6 relativo alla Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro;

Visto l'art 5 comma 1 lettera 1) dello stesso decreto legislativo n. 206/07, che attribuisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la competenza per il riconoscimento nei casi di attività professionali per il cui accesso o esercizio è richiesto il possesso di attestati o qualifiche professionali di cui all'art. 19, comma 1 lettere *a), b)* e *c)*;

Vista l'istanza con la quale la Signora Somesan Erzsebet, cittadina romena, ha chiesto il riconoscimento del diploma di «Cosmetician» conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di estetista;

Considerato che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 19 comma 1 lett.b), del richiamato decreto legislativo n. 206/07;

Preso atto che la differenza sostanziale nella formazione professionale, relativa ad alcune discipline non contemplate nel programma d'esame previsto nel percorso formativo romeno rispetto alla formazione italiana, non compensata dall'esperienza professionale, si è reso necessario sottoporre la richiedente ad una misura compensativa, volta ad accertare le conoscenze deontologiche e professionali nel settore dell'estetica, secondo quanto stabilito dalla legge nazionale 1/90;

Vista la nota del 25 maggio 2010, con la quale la signora Somesan Erzsebet ha esercitato il diritto di opzione di cui all' art. 22 comma 1 del decreto legislativo n. 206/07, scegliendo quale misura compensativa il superamento di una prova attitudinale;

Considerato che per la realizzazione della prova d'esame, con decreto direttoriale n. 164/1/2010 del 7 giugno 2010 ai sensi dell'art. 23 del predetto decreto legislativo n. 206/07, è stato chiesto alla Regione Piemonte, ove la richiedente è residente, di effettuare l'organizzazione della prova teorico-pratica, presso una struttura riconosciuta dalla Regione stessa, al fine di accertare le conoscenze professionali della richiedente;

Considerata l'istanza dell'interessata dell'8 ottobre 2010 richiedente lo spostamento della sessione d'esame a giugno 2011;

Vista la nota della Regione Piemonte, prot. n. 34585/DB/503 del 2 settembre 2011, attestante il superamento della prova d'esame davanti alla commissione esaminatrice;

Decreta:

Il titolo professionale di «Cosmetician», rilasciato il 6 novembre 2007, dalla Scuola professionale «Avram Iancu» di Tg. Mures (Romania), alla Signora Somesan Erzsebet, nata a Tg. Mures (Romania) il 3 luglio 1981, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Estetista», in qualità di lavoratore dipendente o autonomo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2011

Il direttore generale: PADUANO

11A15607

DECRETO 18 novembre 2011.

Rideterminazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio nella provincia di Frosinone.

IL DIRETTORE TERRITORIALE
DEL LAVORO DI FROSINONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, contenente il regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio;

Rilevato che l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica citato attribuisce alle Direzioni provinciali del lavoro (ex U.P.L.M.O.) le funzioni amministrative in materia di determinazione di tariffe minime in precedenza esercitate dalla Commissione di cui all'art. 3 della soppressa legge n. 407 del 3 maggio 1955;

Visto il decreto adottato dal prefetto della provincia di Frosinone in data 13 dicembre 1996 ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 342/1994;

Ravvisata la necessità di rideterminare le tariffe minime di facchinaggio fissate con decreto n. 342 del 10 novembre 2009;

Tenuto conto delle intervenute variazioni del costo della vita;

Considerato che non sono pervenute osservazioni dalle parti sociali interessate all'informativa effettuata in data 11 ottobre 2011 con nota prot. 28698;

Decreta:

1. Tariffa complessiva giornaliera € 127,84 ed oraria € 15,98 (comprensive della contingenza maturata, degli oneri riflessi, dell'E.D.R. e dei ratei riferiti alla 13ª mensilità, ferie, festività e T.F.R sull'E.D.R).

2. Restano fermi i valori delle maggiorazioni attualmente in vigore, per lavoro straordinario (15%), per lavoro notturno e festivo (30%) e per il lavoro festivo infrasettimanale (55%).

3. Le tariffe di cui ai punti 1 e 2 si applicano ai facchini singoli, liberi esercenti, ed ai loro organismi associativi, anche di fatto.

4. Al fine di ovviare ad eventuali distorsioni del mercato di riferimento, le tariffe di cui ai punti 1 e 2 sono da considerarsi come valori inderogabili.

5. Le tariffe sopra indicate avranno validità biennale, con decorrenza 1° dicembre 2011.

Il presente decreto sarà notificato alle OO.SS., alle associazioni ed Enti interessati e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro.

Roma, 18 novembre 2011

Il direttore territoriale ad interim: VALERI

11A15606

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 24 novembre 2011.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Capalbio».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche pro-

tette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante disposizioni sulla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15, legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole del 21 maggio 1999, con il quale è stata riconosciuta la Denominazione di origine controllata dei vini "Capalbio" ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata da A.PRO.VI.TO - Produttori vitivinicoli toscani Società cooperativa agricola, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di origine controllata "Capalbio";

Visto il parere favorevole della Regione Toscana sulla sopra citata istanza;

Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 236 del 10 ottobre 2011;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica della Denominazione di origine controllata "Capalbio" e del relativo disciplinare di produzione;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di origine controllata "Capalbio", approvato con decreto del Ministero delle politiche agricole del 21 maggio 1999, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2011/2012.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla campagna vendemmiale 2011/2012, i vini con la Denominazione di origine controllata "Capalbio", provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo Schedario viticolo per la D.O.C. in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

Art. 3.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la Denominazione di origine controllata "Capalbio" é tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2011

Il direttore generale ad interim: VACCARI

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI "CAPLABIO"

Articolo 1
Denominazione e vini

La Denominazione di Origine Controllata «Capalbio» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
rosso (anche nella tipologia riserva);
bianco;
rosato;
Vermentino;
Sangiovese;
Cabernet sauvignon;
Vin Santo.

Articolo 2
Base ampelografica

I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

«Capalbio» rosso, rosato e rosso riserva:
Sangiovese minimo 50%.
Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino a un massimo del 50%, le uve a bacca rossa, non aromatiche, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 22 aprile 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2011.

«Capalbio» bianco e Vin Santo:
Trebbiano toscano minimo 50%.
Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino a un massimo del 50%, le uve a bacca bianca, non aromatiche, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 22 aprile 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2011.

«Capalbio» Vermentino:
il vino deve essere ottenuto da uve prodotte dai vigneti composti dal vitigno Vermentino per almeno l'85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, le uve a bacca bianca, non aromatiche, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana.

«Capalbio» Sangiovese:
il vino deve essere ottenuto da uve prodotte dai vigneti composti dal vitigno Sangiovese per almeno l'85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, le uve a bacca rossa, non aromatiche, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana.

«Capalbio» Cabernet sauvignon:
il vino deve essere ottenuto da uve prodotte dai vigneti composti dal vitigno Cabernet Sauvignon per almeno l'85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, le uve a bacca rossa, non aromatiche, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana.

Articolo 3
Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Capalbio», ricade nella zona collinare e pedecollinare dell'area sud della provincia di Grosseto e comprende parte dei territori amministrativi dei comuni di Capalbio, Manciano, Magliano e Orbetello.
La linea di delimitazione inizia a Sud dal punto d'incontro del confine comunale del comune di Capalbio con la ferrovia Grosseto-Roma e risale (in senso anti orario) ad Est e quindi a Nord lungo detto confine comunale, entra poi nel comune di Manciano seguendo la strada di bonifica n. 28 fino ad immettersi, in localita' Sgrillozzo, sulla strada statale n. 74, che percorre fino alla curva di casa Poggio Lepraio; prosegue poi con la strada di bonifica n. 19, che passa per Casalnuovo e casa Pinzuto e quindi con la strada di bonifica n. 17, passante per casa del Lasco fino al fiume Albegna. Da qui il confine segue il corso del fiume Albegna fino al guado della Marianaccia, deviando ad Ovest, entra nel comune di Magliano in Toscana, percorre la strada di Colle Lupo fino al Molino Vecchio, risale a Nord-Est per la strada di S. Andrea al Civilesco, discende verso Sud lungo la strada Magliano in Toscana-Barca del Grazi, devia ad Ovest per la strada dell'Osa e prosegue lungo il limite comunale di Magliano in Toscana fino ad incontrare la ferrovia Grosseto-Roma in prossimita' della Fattoria del Collecchio, segue detta ferrovia verso Sud fino ad incontrare la SP 81 in prossimita' del fiume Osa e la percorre sino ad oltrepassare il podere n. 39 e devia a Sud-Est lungo la strada che porta a S. Donato centro. Aggira parte del centro in senso antiorario e prosegue in direzione Sud-Ovest lungo la strada che costeggia i poderi n. 23, n. 24 e n. 20 e si immette sulla SP 56 in prossimita' del podere n. 26 passando per S. Donato e la percorre sino al ponte sul fiume Albegna in prossimita' della Barca del Grazi; segue quindi il corso del fiume risalendolo fino al centro agricolo dell'Alberone, scende verso Sud lungo la strada interpoderale che conduce alla SS 74 maremmana, si immette su di essa dirigendosi verso la costa tirrenica fino ad incrociare la linea ferroviaria Grosseto-Roma che percorre sino al punto di partenza.

Articolo 4
Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Capalbio» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque tali da conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità media dei ceppi non può essere inferiore a 3.300 piante per ettaro.
Le uve provenienti da vigneti iscritti all'albo della Denominazione di Origine Controllata «Capalbio» possono essere destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Capalbio» Vin Santo, qualora i produttori interessati optino per tale rivendicazioni in sede di denuncia annuale delle uve fatta alla competente camera di commercio.
I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. I sesti di impianto sono adeguati alle forme di allevamento.
La regione può consentire altre forme di allevamento qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.
È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso.
La produzione massima di uva ad ettaro e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale sono le seguenti:

Tipologia	**Produzione uva (tonnellate/ettaro)**	**Titolo alcolometrico volumico naturale minimo (% vol)**
«Capalbio» rosso	11	10,50
«Capalbio» rosso riserva	11	11,50
«Capalbio» Sangiovese	11	11,50
«Capalbio» Cabernet sauvignon	11	11,50
«Capalbio» rosato	11	10
«Capalbio» bianco	11,50	10
«Capalbio» Vin Santo (prima dell'appassimento)	11,50	10
«Capalbio» Vermentino	11,50	10,50

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
Fermi restando i limiti di cui sopra, la resa per ettaro di vigneto a coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.
La Regione Toscana, con proprio Decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione rivendicabile di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al competente Organismo di controllo.

Articolo 5
Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione, di appassimento delle uve e di invecchiamento obbligatorio dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Capalbio» devono essere effettuate nell’ambito della zona di produzione di cui all’art. 3.
L’imbottigliamento deve essere effettuato nell’ambito del territorio amministrativo della Provincia di Grosseto.
Nella vinificazione ed elaborazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Capalbio» devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire ai vini medesimi le loro peculiari caratteristiche.
È consentito l’arricchimento dei mosti e dei vini di cui all’art. 1, fatta eccezione per la tipologia “Vin Santo”, nei limiti e condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali, con mosto concentrato, mosto concentrato rettificato o a mezzo di altre tecnologie consentite.
La tipologia «Capalbio» rosato deve essere ottenuta con la vinificazione «in rosato» delle uve a bacca rossa.
La resa massima dell’uva in vino, all’atto dell’immissione al consumo, compresa l’eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti:

Tipologia	**Resa uva/vino**	**Produzione massima vino (ettolitri/ettaro)**
«Capalbio» rosso, rosso riserva e rosato	70	77
«Capalbio» Sangiovese e Cabernet sauvignon	70	77
«Capalbio» bianco	70	80,5
«Capalbio» Vermentino	70	80,5
«Capalbio» Vin Santo	35 (al terzo anno di invecchiamento)	40,25

Qualora la resa uva/vino superi il limite sopra indicato, ma non il 75% (40% per la tipologia “Vin Santo”), anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del limite massimo consentito, l’eccedenza non ha diritto alla Denominazione di Origine Controllata. Oltre il 75% (40% per la tipologia “Vin Santo”), decade il diritto alla Denominazione di Origine Controllata per tutto il prodotto.
Il vino a Denominazione di Origine Controllata «Capalbio» rosso, sottoposto ad invecchiamento per un periodo non inferiore a 24 mesi, di cui almeno 6 in botti di legno, ha diritto alla qualificazione “riserva”.

Per i seguenti vini l’immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata:

Tipologia	**Data**
«Capalbio» bianco, rosato e Vermentino	31 dicembre (anno di produzione delle uve)
«Capalbio» rosso	1° febbraio (anno successivo alla vendemmia)
«Capalbio» Sangiovese e Cabernet sauvignon	1° marzo (anno successivo alla vendemmia)
«Capalbio» rosso riserva	1° giugno (terzo anno successivo alla vendemmia)

Per la produzione della tipologia «Capalbio» Vin Santo il tradizionale metodo di vinificazione prevede quanto segue:
l'uva, dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento naturale;
l'appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei;
è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata e l'uva deve raggiungere, prima dell'ammostatura, un contenuto zuccherino non inferiore al 26,6 %;
la conservazione e l'invecchiamento deve avvenire in recipienti di legno di capacità non superiore a 300 litri per un periodo minimo di 24 mesi a decorrere dal 1° gennaio successivo all'anno di raccolta;
l'immissione al consumo non può avvenire prima del 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve;
al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 16,00% vol.

Articolo 6
Caratteristiche al consumo

I vini a Denominazione di Origine Controllata «Capalbio» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Capalbio» rosso:
- colore: rosso rubino più o meno intenso;
- odore: vinoso caratteristico;
- sapore: armonico, asciutto, giustamente tannico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- acidità totale minima: 5,0 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

«Capalbio» Sangiovese:
- colore: rosso rubino più o meno intenso;
- odore: ampio, vinoso;
- sapore: pieno, secco, giustamente tannico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
- acidità totale minima: 5,0 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

«Capalbio» rosato:
- colore: rosa più o meno intenso;
- odore: vinoso, fruttato, fresco;
- sapore: asciutto, fruttato, caratteristico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
- acidità totale minima: 5,0 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

«Capalbio» Cabernet sauvignon:
- colore: rosso talvolta con riflessi violacei;
- odore: vinoso con note speziate tipiche;
- sapore: corposo, asciutto, sapido, giustamente tannico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
- acidità totale minima: 5,0 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

«Capalbio» rosso riserva:
- colore: rosso rubino più o meno intenso tendente al granato con l'invecchiamento;
- odore: ampio, vinoso;
- sapore: armonico, asciutto, sapido, giustamente tannico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
- acidità totale minima: 5,0 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

«Capalbio» bianco:
- colore: giallo paglierino scarico;
- odore: delicato, fresco, fruttato;
- sapore: asciutto;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
- acidità totale minima: 5,0 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

«Capalbio» Vermentino:
- colore: giallo paglierino più o meno intenso, talvolta con riflessi verdognoli;
- odore: delicato, caratteristico e fruttato;
- sapore: asciutto, sapido;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- acidità totale minima: 5,0 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

«Capalbio» Vin Santo:
- colore: dal giallo dorato fino all'ambrato intenso;
- profumo: etereo, intenso e caratteristico;
- sapore: armonico, vellutato, con più pronunciata rotondità per il tipo amabile;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00 % vol di cui almeno il 12,00 % vol svolto;
- acidità totale minima: 5,0 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l;
- acidità volatile massima: 30 meq/l.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, modificare con proprio Decreto, i limiti minimi sopra menzionati per l'acidità totale e per l'estratto non riduttore minimo.

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini può rivelare lieve sentore di legno.

Articolo 7
Etichettatura, designazione e presentazione

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e "similari".
È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
Nella designazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Capalbio» di cui all'art.1 può essere utilizzata la menzione "vigna" a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell'apposito elenco regionale ai sensi dell'art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010.
È obbligatoria l'indicazione dell'annata in etichetta per tutte le tipologie di vino.

Articolo 8
Confezionamento

Per il confezionamento dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Capalbio» sono ammessi tutti i recipienti di volume nominale autorizzati dalla normativa vigente, ivi compresi i contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido.
Per la tappatura dei vini, allorquando siano confezionati in bottiglie di vetro, può essere utilizzata qualsiasi tipo di chiusura, escluso il tappo a corona per bottiglie di capacità nominale superiore a 375 ml.
Tuttavia, per le tipologie «Capalbio» Vin Santo e «Capalbio» rosso riserva, e per quelle recanti la menzione "vigna" sono consentite soltanto bottiglie di vetro di volume nominale fino a 3 litri e con chiusura a tappo di sughero raso bocca.

11A15729

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 6 dicembre 2011.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Reggio Calabria.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CALABRIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n.498, convertito con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n.770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Ministero delle Finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei Conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 finanze, foglio n.278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione Finanziaria e sentire al riguardo il Garante per il contribuente;

Vista la disposizione dell'Agenzia del Territorio del 10 aprile 2001, prot. n. R/16123, che individua nella Direzione Compartimentale (oggi Regionale) la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n.24 del 26 febbraio 2003, prot. n. 17500/2003, con la quale l'Agenzia del Territorio dispone l'attivazione, a far data dal 01.03.2003, delle Direzioni Regionali e la contestuale cessazione delle Direzioni Compartimentali;

Vista la nota prot. 5191 del 28 ottobre 2011 dell'Ufficio Provinciale di Reggio Calabria, con la quale è stata comunicata la causa del mancato funzionamento nel giorno 28 ottobre 2011, dei servizi catastali dell'Ufficio medesimo;

Accertato che il mancato funzionamento è da attribuirsi ad un guasto occorso alla rete telematica (che ha comportato l'isolamento in rete geografica dell'ufficio);

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente che, in data 5 dicembre 2011 con nota prot. N.715/2011 ha espresso parere favorevole in merito;

Decreta

E' accertato, per il giorno 28 ottobre 2011, il mancato funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio Provinciale dell'Agenzia del Territorio di Reggio Calabria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Catanzaro, 6 dicembre 2011

Il direttore generale: IASI

11A16076

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 18 novembre 2011.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale Ivemend (aprepitant). (Determinazione/C 2739/2011).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Ivemend» (aprepitant) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con le decisioni dell'11 gennaio 2008 e del 31 agosto 2010 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/07/437/001 «115 mg-polvere per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 10 ml» 1 flaconcino;

EU/1/07/437/002 «115 mg-polvere per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 10 ml» 10 flaconcini;

EU/1/07/437/003 «150 mg-polvere per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 10 ml» 1 flaconcino;

EU/1/07/437/004 «150 mg-polvere per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 10 ml» 10 flaconcini.

Titolare A.I.C.: Merch Sharp & Dohme Limited.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 3 maggio 2011;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 28 settembre 2011;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

Alla specialità medicinale IVEMEND (aprepitant) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezioni:

«115 mg-polvere per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 10 ml» 1 flaconcino - A.I.C. n. 041018019/E (in base 10) 173SP3 (in base 32);

«115 mg-polvere per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 10 ml» 10 flaconcini - A.I.C. n. 041018021/E (in base 10) 173SP5 (in base 32);

«150 mg-polvere per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 10 ml» 1 flaconcino - A.I.C. n. 041018033/E (in base 10) 173SPK (in base 32);

«150 mg-polvere per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 10 ml» 10 flaconcini - A.I.C. n. 041018045/E (in base 10) 173SPX (in base 32);

Indicazioni terapeutiche:

prevenzione della nausea e del vomito precoci e tardivi, associati alla chemioterapia oncologica altamente emetogena a base di cisplatino negli adulti;

prevenzione della nausea e del vomito associati alla chemioterapia oncologica moderatamente emetogena negli adulti. «Ivemend» 150 mg viene somministrato nel contesto di una terapia di associazione;

prevenzione della nausea e del vomito precoci e tardivi, associati alla chemioterapia oncologica altamente emetogena a base di cisplatino negli adulti;

prevenzione della nausea e del vomito associati alla chemioterapia oncologica moderatamente emetogena negli adulti. «Ivemend» 115 mg viene somministrato nel contesto di una terapia di associazione.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Ivemend» (aprepitant) è classificata come segue.

Confezione: «150 mg-polvere per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 10 ml» 1 flaconcino - A.I.C. n. 041018033/E (in base 10) 173SPK (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Ivemend» (aprepitant) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco;

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 18 novembre 2011

Il direttore generale: RASI

11A15617

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Trasferimento di titolarità del medicinale «Valsodiur»

Estratto determinazione V&A PC n. 65 del 11 novembre 2011

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Helm AG, con sede in Nordkanalstrasse 28, Hamburg-Germania, Germania.

Specialità Medicinale VALSODIUR.

È ora trasferita alla società: Farmaceutici Caber S.P.A., con sede in viale Città d'Europa, 681, Roma, con codice fiscale 00964710388.

I lotti della specialità Medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A15608

Trasferimento di titolarità del medicinale «Isotrex»

Estratto determinazione V&A PC n. 64 dell' 11 novembre 2011

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Stiefel Laboratories LTD, con sede in Eurasia Headquarters, Concorde Road, Maidenhead, Gran Bretagna.

Specialità Medicinale ISOTREX.

Confezione A.I.C. n. 028997017 - Gel 30 G.

È ora trasferita alla società: Stiefel Laboratories (Irlanda) LTD., con sede in Finislin Business Park, Sligo-Irlanda, Irlanda.

I lotti della Specialità Medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A15609

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Dicynone»

Estratto determinazione V&A/N/V n. 1326 del 17 novembre 2011

Titolare AIC: SANOFI-AVENTIS S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio, 37/B, 20158 - Milano (codice fiscale 00832400154).

Medicinale: DICYNONE.

Variazione AIC: 15.b.2 Presentazione di certificato d'idoneità della farmac. Eur. Nuovo o aggiornato da parte di nuovo produtt. (sost. O aggiunta) di altre sostanze. Adeguamento delle specifiche del principio attivo alla corrente edizione della monografia della farmacopea europea.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

È autorizzata la modifica relativa alle seguenti variazioni:

Sito di produzione e controllo del principio attivo Etamsilato:

da «Laboratoires OM S.A.» 22 Rue du Bois Du Lan 1217 Meyrin (Ginevra) Svizzera in accordo a specifiche e metodi di analisi interni

a «Esteve Quimica S.A.» Av. Mare de Deu De Montserrat 12 Spain 08024 Barcelona (siti di produzione «Sintenovo S.A. DE C.V.» Calle 4, N. 26 Colonia Alce Blanco Mexico 53370 Naucalpan De Juarez e «Esteve Quimica S.A.» Poligon Industrial S/N Spain 17460 Celrà Girona) in accordo al CEP n. R1-CEP 1997-070-Rev 03.

Inoltre, si esprime parere favorevole alla Variazione di tipo IA n. B.III.1.a.2: «Presentazione di un Certificato di conformità alla Farmacopea Europea aggiornato da parte di un produttore già approvato», presentata in accordo al Regolamento 1234/2008/CE, Cod. Pratica N1A/2011/1479:

Sito di produzione e controllo del principio attivo Etamsilato:

da «Esteve Quimica S.A.» Av. Mare de Deu De Montserrat 12 Spain 08024 Barcelona presso i siti di produzione «Sintenovo S.A. DE C.V.» Calle 4, N. 26 Colonia Alce Blanco Mexico 53370 Naucalpan De Juarez e «Esteve Quimica S.A.» Poligon Industrial S/N Spain 17460 Celrà Girona, in accordo al CEP n. R1-CEP 1997-070-Rev 03.

a «Esteve Quimica S.A.» Av. Mare de Deu De Montserrat 12 Spain 08024 Barcelona presso i siti di produzione «Sintenovo S.A. DE C.V.» Calle 4, N. 26 Colonia Alce Blanco Mexico 53370 Naucalpan De Juarez (crudo), «Esteve Quimica S.A.» Poligon Industrial S/N Spain 17460 Celrà Girona e «Sintenovo S.A. DE C.V.» Calle 13 Este, 3 Mexico 62578 Jiutepec (cristallizzazione), in accordo al CEP n. R1-CEP 1997-070-Rev 04

relativamente alle confezioni sottoelencate:

AIC n. 020917011 - «250 mg compresse» 20 compresse;

AIC n. 020917023 - «250 mg/2 ml soluzione iniettabile» 6 fiale 2 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A15774

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Transmetil»

Estratto determinazione V&A/N/V n. 1327 del 17 novembre 2011

Titolare AIC: ABBOTT S.r.l. (codice fiscale 00076670595) con sede legale e domicilio fiscale in via Pontina km 52 - Campoverde di Aprilia, 04010 - Campoverde di Aprilia - Latina - Italia.

Medicinale: TRANSMETIL.

Variazione AIC: B.II.b.4.d Modifica della dimensione del lotto (comprese lecategorie di dimensione del lotto) del prodotto finito La modifica riguarda tutte le altre forme farmaceutiche fabbricate secondo procedimenti di fabbricazione complessi.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

È autorizzata l'aggiunta del nuovo sito produttivo per la polvere sterile liofilizzata Famar L'Aigle, BP 103 - Rue de L'Isle, 28380 Saint-Remy-sur Avre - France per le fasi di produzione e confezionamento primario, con dimensioni del lotto di prodotto finito pari a 715 litri corrispondenti a 130.000 fiale e l'insieme di modifiche nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito (da applicarsi ai nuovi siti produttivi Famar L'Aigle e GlaxoSmithKline)

relativamente alla confezione sottoelencata:

AIC n. 027898067 - «500 mg/ 5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 5 flaconcini polvere + 5 fiale solvente da 5 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A15775

MINISTERO DELL'INTERNO

Rinnovo delle abilitazioni dell'organismo La.P.I. S.p.A. in Prato, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio».

Con provvedimento dirigenziale datato 30 novembre 2011, sono state rinnovate le abilitazioni, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio», all'Organismo «LA.P.I. S.p.A.» con sede in Prato - cap 59100 - Loc. La Querce - via della Quercia n. 11 ed unità locale in Calenzano (Firenze), ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione e del decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, come specificato nel provvedimento medesimo.

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito Internet www.vigilfuoco.it alla sezione «Prevenzione e Sicurezza - Ultime disposizioni».

11A15879

Abilitazione dell'organismo La.P.I. S.p.A. in Prato, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio».

Con provvedimento dirigenziale datato 30 novembre 2011, l'Organismo «LA.P.I. S.p.A.» con sede in Prato - cap 59100 - Loc. La Querce - via della Quercia n. 11 ed unità locale in Calenzano (Firenze), ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione e del decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, è abilitato, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio», all'espletamento dell'attestazione della conformità in materia di «Specifiche per intonaci esterni e interni a base di leganti organici» come specificato nel provvedimento medesimo.

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito Internet www.vigilfuoco.it alla sezione «Prevenzione Incendi - Ultime novità».

11A15880

Abilitazione dell'organismo Rina Services S.p.A. in Genova, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio».

Con provvedimento dirigenziale datato 30 novembre 2011, l'Organismo «RINA Services S.p.A.» con sede in Genova - cap 16128 - via Corsica n. 12, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione e del decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, è abilitato, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio», all'espletamento dell'attestazione della conformità in materia di «Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio - Parte 1: Requisiti per la valutazione di conformità dei componenti strutturali» come specificato nel provvedimento DCPST/DD n. 181.

11A15881

Abilitazione dell'organismo La.P.I. S.p.A. in Prato, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio».

Con provvedimento dirigenziale datato 30 novembre 2011, l'Organismo «LA.P.I. S.p.A. » con sede in Prato - cap 59100 - Loc. La Querce - via della Quercia n. 11 ed unità locale in Calenzano (Firenze), ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione e del decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, è abilitato, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio», all'espletamento dell'attestazione della conformità in materia di «Isolanti termici», «Prodotti a base di gesso», «Finiture di pareti interne ed esterne e di soffitti» e «Vetro» come specificato nel provvedimento medesimo.

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito Internet www.vigilfuoco.it alla sezione «Prevenzione Incendi - Ultime novità».

11A15882

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Scioglimento della società cooperativa «Società Cooperativa Blu», in Castelnovo del Friuli e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 2179 dd. 18 novembre 2011 la Giunta regionale ha sciolto per atto dell'autorità, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., la «Società Cooperativa Blu» con sede in Castelnovo del Friuli, costituita addì 14 marzo 2007 per rogito notaio dott. Paolo Valvo di Conegliano (Treviso) ed ha nominato commissario liquidatore la dott.ssa Barbara Sacilotti, con studio in Spilimbergo, via Vittorio Emanuele II n. 1.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

11A15605

Scioglimento per atto d'autorità della società cooperativa «Consorzio Artigiani Forgaria Val d'Arzino Soc. Coop.», in Forgaria nel Friuli e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 2283 d.d. 24 novembre 2011 la Giunta regionale ha sciolto per atto dell'autorità, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, la cooperativa «Consorzio Artigiani Forgaria Val d'Arzino Soc. Coop.» con sede in Forgaria nel Friuli, costituita addì 19 dicembre 1989 per rogito notaio dott. Cesare Marzona di Spilimbergo ed ha nominato commissario liquidatore la dott.ssa Patrizia Minen, con studio in Udine, via Giusti n. 23.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

11A15950

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale Domani Insieme Soc. Coop.- Onlus», in Duino-Aurisina e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 2285 d.d. 24 novembre 2011 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della «Cooperativa Sociale Domani Insieme Soc. Coop. - Onlus» con sede in Duino-Aurisina, costituita il 25 settembre 2007, per rogito notaio dott. Fabio Conte di Udine ed ha nominato commissario liquidatore la rag. Caterina Cavalcante, con studio in Trieste, via Romagna n. 32.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

11A15951

REGIONE VALLE D'AOSTA

Sostituzione del liquidatore della società «Vetera Soc. Coop. - in liquidazione», in Saint-Pierre

Con deliberazione n. 2597, in data 11 novembre 2011, la Giunta regionale ha disposto, ai sensi dell'art. 2545-octiesdecies del codice civile, la sostituzione del sig. Severino Emilio Zanelli quale liquidatore della società Vetera Soc. Coop. - in liquidazione con sede legale in Saint-Pierre - Frazione Bercher n. 11 - costituita con atto a rogito del notaio Francesco Saia in data 7 agosto 2006, partita IVA e codice fiscale 01042810075 - ed ha nominato il dott. Massimiliano Basilio di Torino quale nuovo liquidatore.

11A15604

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo ai provvedimenti del Ministero dello sviluppo economico relativi a talune società cooperative. (Provvedimenti pubblicati nel Supplemento ordinario n. 248 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 280 del 1° dicembre 2011).

I titoli dei decreti datati 25 ottobre 2011, come erroneamente riportati sia nel sommario della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, che nel Sommario e nell'impaginato del sopra indicato Supplemento Ordinario, devono intendersi sostituiti dai seguenti:

«Decreto 25 ottobre 2011.

Scioglimento della "L'Opera costruzioni e servizi - società cooperativa", in Rovigo, e nomina del commissario liquidatore.

Decreto 25 ottobre 2011.

Scioglimento della "Sole società cooperativa a r.l.", in Valledoria, e nomina del commissario liquidatore.

Decreto 25 ottobre 2011.

Scioglimento della "Prospettive 2000 società cooperativa a r.l.", in Valenzano, e nomina del commissario liquidatore.

Decreto 25 ottobre 2011.

Scioglimento della "Edilmec Multiservizi - società cooperativa", in Torino, e nomina del commissario liquidatore.

Decreto 25 ottobre 2011.

Scioglimento della "Verde ambientale - società cooperativa", in Pattada, e nomina del commissario liquidatore.

Decreto 25 ottobre 2011.

Scioglimento della "Consorzio ittico tarantino con I.T. società cooperativa", in Taranto, e nomina del commissario liquidatore.

Decreto 25 ottobre 2011.

Scioglimento della "Sarditalia trasporti società cooperativa", in Sassari, e nomina del commissario liquidatore.

Decreto 25 ottobre 2011.

Scioglimento della "Pesc. All. Tur. Soc. Coop. a r.l. società cooperativa", in Calasetta, e nomina del commissario liquidatore.

Decreto 25 ottobre 2011.

Scioglimento della "Aquamar società cooperativa", in Venezia, e nomina del commissario liquidatore.

Decreto 25 ottobre 2011.

Scioglimento della "Società cooperativa Venezia 98", in Venezia, e nomina del commissario liquidatore.».

11A16057

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-287) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

vendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **297,46**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **163,35**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **85,71**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **53,44**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01
I.V.A. 21% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00